

TIFOSO ATTENTO!

Sei "in onda" sull'Antenna Nazionale di Informazione sul Calcio (a cura dei legali del Progetto Ulrà)

Il 24 gennaio 2002 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la risoluzione 2002/C 22/01 riguardante un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale fra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno stato membro.

Nell'ambito del Consiglio d'Europa è stata conclusa in data 19 agosto 1985, la convenzione europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive ed in particolare di incontri calcistici.

Il Consiglio ha adottato il 21 giugno 1999 una risoluzione concernente un manuale per la cooperazione tra forze di polizia a livello internazionale e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite internazionali di calcio.

Sentendosi l'esigenza di apportare delle modifiche ed aggiornamenti si è provveduto ad approvare la presente risoluzione con la quale si sono definiti i contenuti e la portata della cooperazione di polizia, i rapporti tra polizia e i media, la collaborazione con gli accompagnatori dei tifosi e il ruolo degli organizzatori.

Per gestire efficientemente le partite di calcio e in particolare la prevenzione e la repressione della violenza legata al calcio, si è appurato che lo scambio di informazioni riveste un'importanza fondamentale. Si raccomanda pertanto la creazione in ciascuno Stato membro di **un'antenna nazionale (di polizia) di informazione in permanenza sul calcio**. Essa funge da punto ideale di contatto unico e centrale per lo scambio di informazioni relative a partite di calcio internazionali, nonché ai fini dello sviluppo della cooperazione internazionale fra forze di polizia connessa alle partite di calcio.

I compiti di questo nuovo Ente sono:

1. prestare assistenza alle autorità nazionali competenti. Sono trasmesse a dette autorità le **proposte o i pareri necessari alla politica** che essi devono attuare per quanto concerne la problematica **connessa al calcio**;
2. disporre in permanenza di **un'analisi dei rischi** delle associazioni calcistiche del paese e della sua nazionale;
3. provvedere alla **gestione delle informazioni relative ai dati personali dei tifosi «a rischio»**;
4. **coordinare gli scambi di informazioni tra servizi di polizia** in occasione di partite di calcio.

Le informazioni che vengono scambiate si distinguono in a) generali; b) personali.

Sono considerate generali, le informazioni:

- strategiche
- operative
- tattiche

Sono considerate personali, le informazioni:

- individui che rappresentano o possono rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nel quadro dell'evento
- individui che sono stati implicati in incidenti

Per comprendere meglio il tenore di questa raccolta dati, si può vedere qui di seguito un breve estratto dell'allegato alla presente Risoluzione:

24.1.2002 IT C 22/13 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Appendice 1

INFORMAZIONI STRATEGICHE RELATIVE ALLE PARTITE DI CALCIO DI DIMENSIONE INTERNAZIONALE

1. SQUADRA

Denominazione:

Indirizzo:

Colori della squadra:

Logo:

E-mail:

Sito web:

Progetto di accompagnamento dei tifosi: sì/no

Sorveglianza dei tifosi: sì/no

Sorveglianza dei tifosi in trasferta: sì/no — in che misura:

Numero di circoli di tifosi riconosciuti:

Stadio:

Denominazione:

Indirizzo:

Tel.: Fax:

Capacità:

Capacità area visitatori:

Allegati:

Allegato 1: Elenco dei circoli di tifosi con dati relativi al trasporto in occasione di trasferte in Europa.

Allegato 2: Piantina dello stadio con indicazione area visitatori e ingressi.

Allegato 3: Piantina dello stadio e dintorni con indicazione parcheggi separati e principali collegamenti con la rete

autostradale.

Allegato 4: Piano della città.

C 22/16 IT 24.1.2002 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

6. INFORMAZIONI SUI TIFOSI: TIFOSI COMUNI

Numero di tifosi:

— che assistono a partite in trasferta (di dimensione internazionale):

— che assistono a partite giocate in casa (di dimensione internazionale):

Identificazione

— Abbigliamento:

— Bandiere:

— Striscioni:

Comportamento

— Prevendita:

— Consumo di alcolici:

— Petardi e mortaretti:

— Altro:

Trasporto

— Numero di tifosi che si avvale di trasporti organizzati:

— Numero di tifosi che si avvale di trasporti non organizzati:

Soggiorno

.....
.....

7. INFORMAZIONI SUI TIFOSI: TIFOSI «A RISCHIO»

Numero di tifosi:

— che assistono a partite in trasferta (di dimensione internazionale):Cat. B/Cat. C

— che assistono a partite giocate in casa (di dimensione internazionale):Cat. B/Cat. C

Ultrà

— Denominazione:

— Luogo (luoghi) di raduno:

— Numero di membri:

— Età media:

— Numero minimo mobilitato nel corso della stagione precedente in occasione di partite giocate in casa (di dimensione internazionale):

— Numero minimo mobilitato nel corso della stagione precedente in occasione di partite in trasferta (di dimensione internazionale):

— Numero massimo mobilitato nel corso della stagione precedente in occasione di partite giocate in casa (di dimensione internazionale):

.....

— Numero massimo mobilitato nel corso della stagione precedente in occasione di partite in trasferta (di dimensione internazionale):

.....

24.1.2002 IT C 22/17 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Identificazione

- Abbigliamento:
- Loghi particolari:
- Tatuaggi:
- Bandiere:
- Striscioni:

Trasporto

- Numero di persone che si avvalgono di trasporti organizzati:
- Numero di persone che non si avvalgono di trasporti organizzati:

Soggiorno:

.

Atteggiamento nei confronti di altre squadre

- Amichevole:
- Neutro:
- Ostile:

Contatti internazionali

- Amichevoli:
- Neutri:
- Ostili:

Presenza in altre partite

- Nel loro paese:
- All'estero:

Affinità con la squadra nazionale:

Relazioni/(presunte) tendenze politiche:

Contatti con ambienti criminali:

Reazione di fronte all'intervento della polizia:

Reazione nei confronti dei sorveglianti:

Comportamento prima della partita

- Prevendita:
- Consumo di alcolici:
- Petardi e mortaretti:
- Altro:

C 22/18 IT 24.1.2002 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Comportamento durante la partita

- Consumo di alcolici:
- Petardi e mortaretti:
- Reazione in caso di vantaggio della propria squadra:
- Reazione in caso di svantaggio della propria squadra:
- Reazione di fronte a decisioni arbitrali contestabili:
- Reazione ad atteggiamenti provocatori:
- Altro:

Comportamento dopo la partita

- Consumo di alcolici:
- Petardi e mortaretti:
- Reazione in caso di vittoria:
- Reazione in caso di sconfitta:
- Reazione ad atteggiamenti provocatori:
- Altro:

Descrizione degli incidenti

- Natura degli incidenti:
 - vandalismo:
 - furto o saccheggio:
 - scontri fisici:
- Iniziativa degli incidenti:
- Natura degli atti di violenza compiuti:
- Tipo di aggressione:
- Armi utilizzate:

Particolarità

- Tattiche impiegate in occasione di partite internazionali giocate in casa:
- Tattiche impiegate in occasione di partite internazionali giocate in trasferta:

Evoluzione del fenomeno:

.

Suggerimenti in materia di intervento della polizia:

.

Come si ha chiaramente modo di vedere, si fa riferimento anche ad informazioni riguardanti **tifosi comuni**, ovvero persone che nulla hanno mai avuto a che fare con provvedimenti amministrativi, emessi per particolari ragioni di pericolosità. Ciò indurrebbe a ritenere quantomeno menomata la *privacy* di ciascun libero cittadino, che nel suo pieno diritto intende partecipare ad una manifestazione sportiva.

Alla luce, invece, di due disposizioni normative (legge sulla *privacy* ed Accordo di Schengen) tale flusso di dati è reso legittimo. Nell'accordo di Schengen (del 14 giugno 1985, ratificato con legge dello Stato italiano il 30 settembre 1993, n.388), promovendosi la cooperazione tra forze di polizia, le Parti contraenti si impegnano a far sì che i rispettivi servizi di polizia si assistano al fine di prevenire e ricercare fatti punibili. Inoltre, in base all'art.4 della legge 31 dicembre 1996, n.675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) le disposizioni a tutela della *privacy* non si applicano se l'uso di tali dati è effettuato da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

In nome della prevenzione, dunque, si legittima una vera e propria schedatura di persone che, pur non avendo mai avuto a che fare con fatti rilevanti ai fini della sicurezza o dell'ordine pubblico, vengono, a loro insaputa, inserite in una banca dati, la cui gestione è affidata ad organi di polizia. Naturalmente, è prevista la facoltà di ricorrere al Garante per la *Privacy*, per venire a conoscenza dell'esistenza di dati personali, riguardanti sé stessi (diritto di accesso), per avere la possibilità di rettificare i suddetti dati, o di chiederne la cancellazione. D'altra parte, questa opportunità riveste inevitabilmente una funzione di mera "riparazione", perché si concretizza solo a seguito dell'iniziativa promossa dall'interessato, quando ormai il "danno" è stato causato.

Non resta che prendere atto della presenza di questa nuova "arma", di cui dispone la Polizia, e consapevoli di essere immediatamente riconoscibili ed identificabili, partire per le trasferte internazionali con molto *self-control* e compostezza